



Decreto Dirigenziale n. 42 del 08/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA ECOPLASTICA SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, VIA R. LIVATINO, 2.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta ECOPLASTICA srl è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 201 del 25.08.2008, rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs 152/06 per l'attività di lavorazione e trasformazione di materie plastiche;

- che la Ditta ECOPLASTICA srl con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio, Via R. Livatino, 2, amministratore unico Sig Di Florio Andrea nato a Nocera Inferiore il 12.05.1959, ha presentato in data 25/10/2011, prot. 804781 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs n. 152/06 per modifica impianto sito in Castel San Giorgio, Via R. Livatino, 2, per l'attività di lavorazione, trasformazione delle materie plastiche;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, tenuta nella seduta del 13.02. 2012, preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, dell'ARPAC, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

5) installazione sul confine del lato sud dell'impianto con la società estranea di una recinzione in modo da rendere indipendente e identificabile l'area a servizio dell'ECOPLASTICA.

Il rilascio del Decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte della Ditta della planimetria aggiornata riportante la recinzione di cui sopra, da trasmettere a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

- che trasmessa unitamente all'istanza, figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) autorizzazione;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emissione	Sostanza emessa	Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa Kg/h
E1	Polveri	5,0	0,03
	COV III	3,0	0,018
	COV IV	5,0	0,03
	COV V	5,0	0,03
	COV Totali	13,0	0,078
E2	Polveri	10,0	0,09

Emissioni diffuse E3	Polveri	10,0	0,0018
	Rame	2,0	0,003
	Cromo	1,5	0,002
	Manganese	2,0	0,003
	Cu+Cr+Mn	5,5	0,008

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che con nota del 21.2.2012, prot. 132999 la Ditta richiedente ha trasmesso la documentazione richiesta in Conferenza di servizi;
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti alla Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale, avvenuta con nota del 21.02.2012, prot. 133054;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 02/03/2012, prot. 165161, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, delle spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- IL D. Lgs n. 152 del 03/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta ECOPLASTICA srl con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio, Via R. Livatino, 2, Amministratore unico Di Florio Andrea nato a Nocera Inferiore il 12.05.1959, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per modifica impianto sito in Castel San Giorgio, Via R. Livatino, 2, per l'attività di lavorazione, trasformazione delle materie plastiche, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, dovrà effettuare un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) stabilire che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06 nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

6) installazione sul confine del lato sud dell'impianto con la società estranea di una recinzione in modo da rendere indipendente e identificabile l'area a servizio dell'ECOPLASTICA.

- di stabilire che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 1 0/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti;

- di fare obbligo alla Ditta ECOPLASTICA srl di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione non esonera la Ditta richiedente dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- inviare copia del presente decreto alla Ditta ECOPLASTICA srl, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio.

- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO